

Avvocato Marta De Manincor
Patrocinante in Cassazione
Dott.ssa Laura Centasso

Spett.le
Ministero dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

**Oggetto: Osservazioni al progetto Ferrovia Alta Velocità comune VICENZA e
realizzazione Stazione Zona Fiera**

La presente in nome e per conto della società TORONTO s.r.l., con sede legale in Corso Padova 31 Vicenza, che in persona del legale rappresentante pro-tempore mi ha conferito incarico di rappresentarla e difenderla nella pratica in oggetto.

Data atto del termine per le osservazioni in merito alla VIA presentata per il progetto suindicata si intende presentare le suddette osservazioni relative al progetto, peraltro già inviate all'ente comunale e alle altre autorità e società interessate nel corso del 2015 alle quali ci si riporta integralmente.

Si da atto che la società è proprietaria dell'immobile sito in Vicenza, via Dell'Oreficeria 21 (fronte fiera), immobile di notevole prestigio e vincolato come immobile storico-artistico, con provvedimento di vincolo adottato in data 19.07.1930 e confermato con decreto del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto del 18.07.2003 richiamando l'art. 13 del D.lgs 490/1999; vincolo è altresì riconosciuto e riportato anche dallo studio di fattibilità del progetto in questione, e precisamente al punto 3.4 piano degli intervento di Vicenza ove si riporta precisamente

"...sono presenti in prossimità dell'area..., i seguenti vincoli beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/04 relativo alla presenza della villa Bonini Materazzi. "vincolo per il quale nello stesso studio di fattibilità al punto 3.12) si da atto che nelle successive fasi progettuali si provvederà ad approfondire l'interesse culturale di eventuali beni immobili che potranno essere interferiti dalla realizzazione delle opere in progetto ai sensi dell'art. 12 D.lgs 42/04

Ciò detto e premesso si formulano le seguenti osservazioni:

- A) Nell'ambito della progettazione delle "Infrastrutture ferroviarie strategiche definite dalla legge obiettivo n.443/01", è stata progettata la rete ferroviaria Alta Velocità che interessa la sub tratta Verona-Vicenza, che vede anche la

- realizzazione nello stesso comune di Vicenza di una nuova stazione, per l'Alta Velocità, da realizzarsi in Zona Fiera;
- B) precisamente dal progetto e dallo studio di fattibilità si prevede, sopra indicato, la costruzione di tale stazione per il transito previsto al punto 2.) "il passaggio e la fermata di n.3 treni alta velocità e di n. 6 treni Regionali di cui n.3 per il servizio metropolitano";
- C) la nuova stazione Vicenza Fiera viene indicata al successivo punto 3) come "....un importante polo di interscambio della città, per localizzazione, volumi e per tipologia del servizio offerto che include linee AV, metropolitane e regionali, pertanto l'architettura della stazione dovrà avere caratteristiche di rappresentatività";
- D) il progetto e la realizzazione di tale stazione per l'alta velocità, come emerge chiaramente da quanto sopra riportato, comporta quindi un notevole impatto ambientale ed acustico della zona interessata, considerando 1) il numero dei treni ad Alta Velocità che passeranno in tale tratta, 2) il notevole aumento del numero dei treni e quindi dei passaggi dei treni regionali metropolitani che serviranno l'intero comune di Vicenza nonché i comuni e le zone limitrofe coinvolte nella realizzazione del progetto di ampliamento di infrastrutture ferroviarie;
- E) tale impatto si concretizza di fatto con un notevole aumento del "rumore" e quindi dell'inquinamento acustico, ma anche delle "vibrazioni" del terreno circostante la rete ferroviaria, durante il passaggio dei treni, tali da provocare danni alle strutture dell'immobile denominato Villa Bonin; già oggi, infatti, nonostante non sia ancora il passaggio di treni di AV, è soggetto a danni, legati al passaggio dei treni, tali da rendere necessaria una continua e costante manutenzione dello stato dell'immobile ai fini della conservazione dello stesso. Ciò è facilmente dimostrabile documentalmente.
- F) Villa Bonin dista infatti circa 10 metri dal confine di proprietà alla rete ferroviaria ed è quindi soggetta ad un notevole impatto acustico oltre che tremori al passaggio dei treni.
- G) dalle rilevazioni effettuate nell'anno 2010 risulta infatti come la rumorosità al passaggio dei treni (si ripete senza alta velocità) fosse superiore ai limiti previsti dal DPR 459/98.
- H) tale circostanza è nota da tempo anche dalla RFI, la quale a seguito di diffida, con raccomandata datata 10.05.2005 ha riconosciuto l'esistenza di un piano di intervento per l'abbattimento dei rumori ma quel che è più importante aveva espresso la riserva nella futura progettazione di infrastrutture ferroviarie, di valutare eventuali opportuni interventi;
- I) ad oggi nulla è stato fatto, al contrario, nonostante l'immobile sia poco distante dalla rete ferroviaria e nonostante sia vincolata e che tale vincolo sia riconosciuto esplicitamente, né con lo studio di fattibilità né nella redazione del progetto, si è valutata la circostanza che il notevole incremento del numero dei treni sia metropolitani che soprattutto ad Alta Velocità incide notevolmente sia per impatto acustico impattante anche sull'attività commerciale di bed & breakfast e di ristorazione svolta all'interno dell'immobile, nonché a livello strutturale dell'immobile e ciò sia nella fase di realizzazione della stazione e della rete ferroviaria che successivamente per il passaggio dei treni, con ovvio e conseguente "degrado" dell'immobile stesso tale da rendere ovvie e necessarie opere di intervento strutturale di ripristino e di consolidamento;
- J) peraltro deve altresì tenersi in debita considerazione anche del fatto che un immobile vincolato e quindi di un certo pregio e valore storico-architettonico, verrebbe a trovarsi circondato e "intercluso" dal punto di vista artistico da

strutture non solo la stazione nel suo complesso ma altresì da strutture complementari alla stessa (parcheggi di auto, interscambi con autobus ecc.) che diminuirebbero il valore storico ed economico dell'immobile vincolato;

K) non solo! Dal progetto si rileva come che nessun tipo di autorizzazione e/o parere, per la valutazione di impatto ambientale, acustico nonché di impatto sulle strutture, trattandosi di immobile di pregio vincolato "presente in prossimità dell'aerea, sia stato richiesto dalla autorità RFI non solo al proprietario della villa, ma nemmeno al comune né tantomeno alla soprintendenza dei beni culturali. Ciò nonostante anche dallo stesso di studio fattibilità emerge la necessità al punto *al punto 3.12) si da atto che nelle successive fasi progettuali si provvederà ad approfondire l'interesse culturale di eventuali beni immobili che potranno essere interferiti dalla realizzazione delle opere in progetto ai sensi dell'art. 12 D.lgs 42/04.*

L) Si deve inoltre sottolineare come espressamente fatto e richiesto con racc. A/R del 25 marzo 2015 rimasta inecivasa che con l'approvazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Vicenza ,avvenuta Delibera di adozione - Consiglio comunale n. 50 del 23-24 ottobre 2012 , il nucleo storico circostante Villa Bonin-Maistrello (ex RSA4*134), veniva frammentato in due porzioni, attraverso una parziale riclassificazione.

La Variante al Piano degli Interventi del dicembre 2014, ha confermato tali previsioni che appaiono tutt'ora inique in quanto attribuiscono alla ditta Nord Invest srl (Discoteca), ampie capacità di trasformazione, mentre congelano totalmente ogni possibilità di trasformazione della rimanente area di proprietà della ditta Toronto Srl (Villa Bonin-Maistrello) che rimane classificata come A4.

Contrariamente, già l'ampliamento della discoteca, concesso in virtù dell'accordo urbanistico n°11, di per se giustificerebbe l'incompatibilità con la funzione residenziale dell'aerea in cui sorge anche la villa in oggetto, se a queste poi aggiungiamo le opere TAV/TAC è del tutto evidente la necessità di sviluppare l'intera area.

Pertanto le amministrazioni e gli enti competenti, non potranno esimersi dal tener in debita considerazione prima dell'approvazione definitiva del progetto: tali osservazioni.

La presente viene inviata altresì come diffida ai sensi civilistici, con riserva di ogni altra azione nelle sedi opportune per la tutela dei diritti, interessi e per eventuali richieste di danni subiti e subendi, a seguito della realizzazione del progetto.

Distinti saluti.

Avv. Marta De Manincor